

Ha senso parlare di "legalità" per la corruzione?

Scritto da Raffaello Lupi
Giovedì 28 Marzo 2013 07:34

La nuova legge anticorruzione sembra per certi versi essere una legge "pro corruzione" in tutte le aree della pubblica amministrazione, in cui sono diffusissimi comportamenti illeciti, ma generalmente tollerati, e comunemente posti in essere. Banalmente, se tutti nascondono ricchezza al fisco, e i finanziari promettono

"accertamenti inferiori" a quelli che sarebbero stati emessi "senza corruzione", questa è "corruzione bella e buona", anzi peggio. Come quella del pubblico ufficiale che ferma la macchina per eccesso di velocità e poi la lascia andare per 200 euro. Tutte le volte che il pubblico ufficiale "vende la funzione", la corruzione si chiama induzione? C'è molta strada da fare rispetto alla cronaca di questa sentenza, riportata dal 24 ore, e forse era meglio, anziché una riforma globale per motivi comunicazionali-mediatici, aggiustare l'assetto precedente. C'è una parola che dovrebbe essere vietato non tanto pronunciare, quanto usare per il marketing politico, cioè "riforme". Un tempo era un esorcismo per allontanare lo spettro della rivoluzione, che adesso è finito. Quindi diciamo "miglioramenti", che non pare proprio ci siano stati nel caso della corruzione, di cui restano tutti da inventare gli aspetti più delicati (vedi alla fine dell'articolo) come scrivevamo in [questo vecchio post sugli usa](#) ed in questo sulla [relativa mitezza delle condanne](#)

e la tendenza ambientale a far finta di non vedere. Invece la lotta alla corruzione è il presupposto per la richiesta delle imposte dove le aziende non arrivano. E per la corruzione è proprio il caso di parlare di "lotta", molto più a proposito di quanto si dica "lotta all'evasione".

Il Sole-24 Ore - 2013-03-28 - Pag. 19

Anticorruzione. La Cassazione interviene sui confini delle nuove fattispecie

L'atto minacciato è legale? Il reato è di «induzione»

Giovanni Negri

Ha senso parlare di "legalità" per la corruzione?

Scritto da Raffaello Lupi
Giovedì 28 Marzo 2013 07:34

MILANO

La Cassazione continua nella sua lettura della nuova disciplina anticorruzione. E arriva a una prima serie di conclusioni sintetizzate nell'ampia motivazione della sentenza numero 13047 della sesta sezione penale depositata il 21 marzo. La pronuncia ha annullato la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna emessa dal gip nei confronti di due finanziari che, nell'ambito di una verifica a carico di una srl, avevano estorto il pagamento di una tangente di 40mila euro, come prima tranche, per evitare una chiusura sfavorevole alla società e una possibile estensione degli accertamenti fiscali ad altre società dello stesso gruppo. L'annullamento della pronuncia è stato determinato dalla necessità di riqualificare la condotta sulla base del nuovo articolo 319 quater del codice penale sull'induzione indebita. La Cassazione, nell'analizzare la nuova fattispecie in rapporto alla vecchia, sostiene che il comportamento di minaccia, di ogni tipo ed entità, di un danno ingiusto per il privato, finalizzato a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posto in essere con abuso di poteri e/o di funzioni, integra il delitto di concussione, se proviene da pubblico ufficiale o di estorsione se proviene da incaricato di pubblico servizio. Quando, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblica sicurezza, abusando delle funzioni o dei poteri, sempre per farsi dare o promettere il denaro o l'utilità, prospettano al privato, con comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possibilità di adottare atti legittimi ma dannosi per il privato medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita di cui all'articolo 319 quater.

La distinzione per qualificare correttamente le condotte commesse e contestate prima della legge 190/2012 va così fatta non sulla base di un uso formale dei termini «costrizione» e «induzione», ma analizzando la condotta contestata e le conseguenze prospettate dal pubblico ufficiale per ottenere il denaro o le altre utilità oppure se ha prospettato un male ingiusto. In questa prospettiva, i fatti contestati ai due finanziari devono essere inquadrati nella nuova figura di reato introdotta dall'articolo 319 quater. Infatti, i due appartenenti alla GdF hanno prospettato l'esercizio di attività legittime in sé, individuando irregolarità fiscali sia nell'azienda in cui erano in corso le attività di verifica sia nelle altre aziende del gruppo: «il pagamento della somma pretesa veniva comunque presentato come alternativa a un danno non certo qualificabile ingiusto». Una condotta che oggi rientra a pieno titolo nell'area dell'induzione indebita.

Un reato, quest'ultimo, che prevede anche la sanzione per chi dà o promette utilità. Ora i giudici della Corte d'appello dovranno procedere a valutare le situazioni in cui il privato accetta di promettere con la riserva mentale di rivolgersi alla polizia e in cui il privato, come avvenuto, si rivolge effettivamente alla polizia organizzando una consegna controllata del denaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA